

Allegato A deliberazione Giunta provinciale n. 2218 del 2012

Art. 2

Disposizioni comuni – limite massimo di rateazione

1. Ai sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., la dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata in numero di 72 rate mensili.

2. Il limite di ripartizione del pagamento richiamato al comma 1 può essere elevato fino ad un massimo di 120 rate mensili, su domanda del debitore, qualora dall'azione di recupero del credito provinciale possa derivare pregiudizio al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese debitrice, o in presenza di altre situazioni di straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano colpito il debitore quali:

a) calamità naturali;

b) grave ed accertata crisi di mercato, ovvero ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale;

c) gravi situazioni familiari o di salute;

d) altre particolari situazioni di rilevanza sociale.

3. Ai fini della valutazione delle fattispecie riguardanti il pregiudizio ai livelli occupazionali, considerata la molteplicità degli aspetti da considerare, la verifica della sussistenza dei presupposti di legge compete alla struttura competente per il settore economico interessato, che dovrà valutare la richiesta del debitore, tesa a dimostrare il potenziale pregiudizio, sulla base degli elementi a disposizione concernenti sia l'andamento dell'intero settore sia la particolare situazione del soggetto richiedente. Tale valutazione non si ritiene necessaria qualora l'Indice Alfa, determinato come disposto nell'articolo 6, comma 4, dovesse essere superiore a 6, in quanto in tal caso si ritiene dimostrata la sussistenza di un potenziale pregiudizio per il proseguo dell'attività aziendale, con conseguenti ripercussioni sui livelli occupazionali.

4. Ciascuna delle ulteriori condizioni elencate dalla lettera a) alla lettera d) al precedente comma 2 dovrà essere debitamente documentata ai fini della valutazione, da parte della struttura competente, della sussistenza dei requisiti per l'estensione a 120 rate.

In particolare, si ritiene che sussistano le predette condizioni nei seguenti casi:

per la fattispecie di cui alla **lettera a): se il soggetto ha subito un danno all'abitazione principale, ovvero ai locali dell'impresa, in connessione al verificarsi di calamità naturali, per un valore superiore al 20 % del debito da rateizzare;**

per la fattispecie di cui alla **lettera b): se in relazione alla situazione temporanea del mercato o specifica dell'impresa, questa gode dei benefici della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;**

per la fattispecie di cui alla **lettera c): se il nucleo familiare del soggetto richiedente beneficia di provvidenze pubbliche nel settore assistenziale o sanitario per la cui concessione è stata valutata la condizione economica attraverso ISEE o ICEF.**

Resta comunque ferma la facoltà per la Giunta provinciale, nei casi non ricompresi nei punti precedenti, di concedere con propria deliberazione l'estensione della rateazione a 120 rate con proprio provvedimento motivato, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela.

5. La scadenza delle rate è fissata l'ultimo giorno di ciascun mese.